

**TRIBUNALE DI FERMO****Magistratura del Lavoro****Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con richiesta di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*  
e con istanza di autorizzazione alla notifica *ex art. 151 c.p.c.***

**Ricorre**

**il Professor TUCCI VICTORUGO**, nato il 15 luglio 1961 a San Benedetto del Tronto ed ivi residente alla Via Silvio Pellico n° 17 (C.F. TCC VTR 61L15 H769C), rappresentato e difeso dall'avv. Erasmo Nicola Esposito (C.F. SPS RMN 37H27 F380C – P.E.C. avv.erasmo.nicola.esposito@postecert.it) e dall'avv. Fabio Esposito (C.F. SPS FBA 69L07 H769K – P.E.C. avv.fabio.esposito@pec.it) e nel loro studio elettivamente domiciliato per procura in calce unita al presente atto con strumenti informatici;

**contro**

**il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro Pro-tempore, che ha sede a Roma, Viale Trastevere n° 76 (C.F. 80185250588);

**l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che ha sede in Ancona, Via XXV Aprile n° 19 (C.F. 80007610423);

**l'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che ha sede in Ascoli Piceno, Via D. Angelini n° 22 (C.F. 80004730448);

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona alla Piazza Cavour n° 29, avente il seguente indirizzo P.E.C.: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it;

resistenti

**e nei confronti di**

tutti i docenti partecipanti alla procedura straordinaria di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2017/18, inseriti nella medesima fase cui ha preso parte il ricorrente ovvero in quella successiva, che hanno riportato un punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente e che, pur in assenza di condizioni di precedenza ex art. 13 C.C.N.L. del 11.04.2017, sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali delle Marche, indicati dal ricorrente come sedi di maggior preferenza;

controinteressati

**per l'annullamento e/o la disapplicazione,  
previa sospensione, anche inaudita altera parte,**

- degli elenchi “dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2017/2018” dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 20.07.2017, Protocollo N° 2118, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento del ricorrente nell’Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche, all’interno della provincia di Ascoli Piceno, tipologia di posto comune, già di titolarità del medesimo, indicato nella domanda di mobilità, in virtù dei titoli di preferenza ex art. 13 C.C.N.L. dell’11.04.2017, capo III), n° 1, ex art. 21 legge n° 104 del 1992, quale disabile con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992, dallo stesso indicato in domanda quale ambito delle sedi preferite, mentre il medesimo è stato trasferito d’ufficio all’Ambito Territoriale 0005 della Regione Marche, che comprende la provincia di Fermo, in aperta violazione dell’art. 33, comma 6 legge n° 104 del 1992, non avendo il medesimo Professor Tucci Victorugo espresso alcuna volontà al proprio trasferimento;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;



- ed al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata assegnazione provvisoria.

### **Esposizione dei fatti**

**1)-** Il ricorrente Professor Tucci Victorugo è docente, assunto in servizio con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A037, ex A016, presso l'Ist. Tecn. Geom. e Turistico "P. Fazzini" di Grottammare sin dall'anno scolastico 2009-2010 (**doc.25**) e, quale professore dichiarato soprannumerario nell'anno 2014 (**doc.26**) con punteggio della graduatoria interna di Pt. 65, è soggetto alle procedure di mobilità, dovendo presentare, con cadenza annuale, domanda di trasferimento condizionata (**doc.29**).

**2)-** Nell'anno scolastico 2015-2016 il ricorrente, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2015/2016" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo (**doc.1**), pubblicati in data 16.06.2015, Protocollo N° 1870 (**doc.2**), con punti 63, veniva trasferito dall'istituto APSS000XN6 all'istituto APSS000VN8, nell'Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche, ed era in servizio presso l'I.T.E.T. di Grottammare (**doc.3**), a seguito di domanda di utilizzazione presentata dal medesimo.

**3)-** Nell'anno scolastico 2016-2017 il ricorrente, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2016/2017" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo (**doc.4**), pubblicati in data 04.07.2016, Protocollo N° 2341 (**doc.5**), veniva confermato all'istituto APSS000VN8, nell'Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche, ed era in servizio presso l'I.T.E.T. di Grottammare (**doc.6**), a seguito di domanda di utilizzazione presentata dal medesimo.



**4)-** Nell'anno scolastico 2017-2018 il ricorrente, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2017/2018" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo (**doc.7**), pubblicati in data 20.07.2017, Protocollo N° 2118 (**doc.8**), veniva trasferito d'ufficio dall'Ambito Territoriale 0004 nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede il ricorrente, della Regione Marche (**doc.11**), all'Ambito Territoriale 0005 della Regione Marche, che comprende la provincia di Fermo (**doc.12**), e veniva assegnato all'I.T.T. Montani di Fermo (**doc.9A e 9B**), in cui prendeva servizio in data 01.09.2017 (**doc.17**), pur avendo presentato in data 29.07.2017 domanda di utilizzazione all'interno dell'Ambito Territoriale 0004, allegando la relativa documentazione e certificazione medica quale disabile ex art. 21 legge n° 104 del 1992, con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992 (**doc.10A e 10B**), in cui sono ricompresi i Comuni di San Benedetto del Tronto, città di residenza del ricorrente, e Grottammare, a cui era già stato assegnato negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 a seguito di domande di utilizzazione presentate a suo tempo (**doc.27 e 28**).

**5)-** Tale trasferimento d'ufficio era ed è da considerarsi illegittimo sia in quanto avvenuto in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ex art. 2103 c.c., sia in quanto al ricorrente Professor Tucci Victorugo non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento nell'Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede, all'interno della provincia di Ascoli Piceno, tipologia di posto comune, già di titolarità del medesimo sin dall'anno scolastico 2009-2010, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2015/2016" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle



Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 16.06.2015, Protocollo N° 1870, come espressamente richiesto dal ricorrente nella domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2017-2018 (**doc.13**), in virtù dei titoli di preferenza ex art. 13 C.C.N.L. dell'11.04.2017, capo III), n° 1, ex art. 21 legge n° 104 del 1992, quale disabile, residente a San Benedetto del Tronto, con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992, dallo stesso indicato in domanda quale ambito delle sedi preferite sia in quanto, ex art. 33, comma 6 legge n° 104 del 1992, *“La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ... ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”* ed il medesimo Professor Tucci Victorugo non aveva espresso alcuna volontà al proprio trasferimento nella predetta domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2017-2018; tutto ciò, nonostante il Professor Tucci Victorugo avesse, espressamente, indicato nella domanda, nella sezione relativa al sistema delle precedenze, di essere un disabile ex art. 21 legge n° 104 del 1992, con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992, allegando la relativa documentazione e certificazione medica (**doc.14**) ed indicando quale provincia di destinazione quella di Ascoli Piceno, all'interno della quale vi è il Comune San Benedetto del Tronto, sua residenza anagrafica e nonostante fosse disponibile la sede dell'istituto I.T.E.T. di Grottammare, dove lo stesso già prestava servizio fino all'anno scolastico precedente, sede poi assegnata, a seguito di domanda di utilizzazione, al Professor Tassi Roberto (**doc.16A, 16B, 16C, 16D e 16F**).

**6)-** Dopo la pubblicazione, in data 20.07.2017, Protocollo N° 2118, degli elenchi “dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2017/2018” dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito



Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, il Professor Tucci Victorugo, in data 25.07.2017, impugnava detto trasferimento (**doc.15**), con lettera raccomandata A/R inviata sia all'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, sia all'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, chiedendo che gli venisse riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 21 legge n° 104 del 1992, come indicato nella domanda di trasferimento a seguito di mobilità, venisse accertato che lo stesso Professor Tucci Victorugo non avesse espresso alcuna volontà al proprio trasferimento nella predetta domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2017-2018, ex art. 33, comma 6 legge n° 104 del 1992, e, conseguentemente che fosse annullato il proprio trasferimento d'ufficio dall'Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche all'Ambito Territoriale 0005 della Regione Marche.

7)- L'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, in data 27.07.2017, con lettera inviata via e-mail, comunicava al Professor Tucci Victorugo di non poter accogliere la predetta impugnazione, senza addurre giustificazione alcuna (**doc.18**).

8)- Successivamente, il Professor Tucci Victorugo, in data 28.07.2017, contestava la precedente comunicazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, del 27.07.2017, perché priva dei requisiti di legge e, soprattutto, carente di motivazione (**doc.19**), e con lettera raccomandata A/R inviata all'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, ribadiva che gli venisse riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 21 legge n° 104 del 1992, come indicato nella domanda di trasferimento a seguito di mobilità, venisse accertato che lo stesso Professor Tucci Victorugo non avesse espresso alcuna volontà al proprio trasferimento nella predetta domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2017-2018, ex art. 33, comma 6 legge n° 104 del 1992, e, conseguentemente che fosse annullato il proprio trasferimento



d'ufficio dall'Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche all'Ambito Territoriale 0005 della Regione Marche.

**9)-** L'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, in data 09.08.2017, con lettera inviata via p.e.c. non all'indirizzo del Professor Tucci Victorugo ma di altro soggetto (a seguito della quale il Professor Tucci Victorugo inviava specifica diffida a non utilizzare indirizzi di posta certificata altrui per le comunicazioni a lui destinate), riscontrava la precedente comunicazione del Professor Tucci Victorugo del 28.07.2017 ribadendo di non poter accogliere la predetta impugnazione, senza specificarne le ragioni e senza giustificazione alcuna (**doc.20**).

**10)-** In data 26.07.2017 il Professor Tucci Victorugo (**doc.21**), con lettera raccomandata A/R inviata sia all'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, sia all'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, chiedeva che fosse avviato il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 17, comma 2, del C.C.N.L. dell'11.04.2017 (**doc.22**), così come disciplinato dagli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007 (**doc.23**), per espresso richiamo dell'art. 412 ter c.p.c.

**11)-** In data 13.09.2017 il Professor Tucci Victorugo (**doc.24**), con lettera raccomandata A/R inviata sia all'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, sia all'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, inviava un formale sollecito affinché fosse avviato il richiesto tentativo di conciliazione previsto dall'art. 17, comma 2, del C.C.N.L. dell'11.04.2017, così come disciplinato dagli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, con la formale convocazione del medesimo; **alla data odierna la predetta richiesta di procedura di conciliazione è ancora pendente ed ingiustamente disattesa**, in quanto il Professor Tucci Victorugo è ancora **in attesa della propria convocazione** da parte dell'ufficio di



segreteria dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo.

### **Motivi di diritto**

#### **a) la prova del *fumus boni iuris* del richiesto**

#### **provvedimento cautelare**

Il trasferimento d'ufficio del Professor Tucci Victorugo dall'Ambito Territoriale 0004, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede il ricorrente, della Regione Marche, all'Ambito Territoriale 0005 della Regione Marche, attuato dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, che comprende la provincia di Fermo, relativo all'anno scolastico 2017-2018, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2017/2018" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 20.07.2017, Protocollo N° 2118 era ed è da considerarsi illegittimo e viene, quindi, impugnato, perché infondato in fatto ed in diritto, in quanto:

- è stato disposto in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ex art. 2103 c.c. e, comunque, in totale assenza di motivazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo;
- al ricorrente Professor Tucci Victorugo non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento nell'Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede, all'interno della provincia di Ascoli Piceno, tipologia di posto comune, già di titolarità del medesimo sin dall'anno scolastico 2009-2010, come indicato anche negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico



2015/2016” dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 16.06.2015, Protocollo N° 1870, come espressamente richiesto dal ricorrente medesimo nella domanda di mobilità presentata per l’anno scolastico 2017-2018, in virtù dei titoli di preferenza ex art. 13 C.C.N.L. dell’11.04.2017, capo III), n° 1, ex art. 21 legge n° 104 del 1992, quale disabile, residente a San Benedetto del Tronto, con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992, dallo stesso indicato in domanda quale ambito delle sedi preferite;

- è stato disposto in aperta violazione dell’art. 33, comma 6 legge n° 104 del 1992, secondo il quale *“La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ... ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”*, in considerazione del fatto che il medesimo Professor Tucci Victorugo non avesse espresso alcuna volontà al proprio trasferimento nella predetta domanda di mobilità presentata per l’anno scolastico 2017-2018.

Tale provvedimento illegittimo di trasferimento d’ufficio del Professor Tucci Victorugo è avvenuto nonostante lo stesso avesse, espressamente, indicato nella domanda, nella sezione relativa al sistema delle precedenzae, di essere un disabile ex art. 21 legge n° 104 del 1992, con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992, allegando la relativa documentazione e certificazione medica ed indicando quale provincia di destinazione quella di Ascoli Piceno, all’interno della quale vi è il Comune San Benedetto del Tronto, sua residenza anagrafica e nonostante fosse disponibile la più vicina sede dell’istituto I.T.E.T. di Grottammare, finitima alla località di residenza, dove lo stesso già prestava servizio fino all’anno scolastico precedente, sede poi assegnata, a seguito di domanda di utilizzazione, al Professor Tassi Roberto.



**Competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e del  
Tribunale di Fermo, Giudice del luogo ove è in essere il  
rapporto di lavoro**

E' competente, in via esclusiva, a conoscere del presente ricorso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria e, nel caso specifico, il Tribunale di Fermo per le seguenti ragioni di diritto:

- ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs n° 165 del 2001 *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*;

- ai sensi dell'art. 413, commi 5 e 6, *“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Foro della Pubblica Amministrazione)”*;

- il ricorrente Professor Tucci Victorugo è, ad oggi, assegnato all'I.T.T. Montani di Fermo, in cui presta servizio sin dal 01.09.2017, attualmente in congedo per malattia.

**Domanda di provvedimento cautelare**

**b) la prova del *periculum in mora* del richiesto**



### **provvedimento cautelare**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Tuttavia, nelle more della definizione nel merito dello stesso, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti al ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, per come dianzi evidenziato, il ricorrente avrebbe ben potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica dell'Ambito Territoriale 0004, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede il ricorrente, della Regione Marche, invece che all'Ambito Territoriale 0005 della Regione Marche, attuato dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, che comprende la provincia di Fermo, per l'anno scolastico 2017-2018, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2017/2018" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 20.07.2017, Protocollo N° 2118, come espressamente richiesto ed indicato dal ricorrente medesimo nella domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2017-2018, in virtù dei titoli di preferenza ex art. 13 C.C.N.L. dell'11.04.2017, capo III), n° 1, ex art. 21 legge n° 104 del 1992, quale disabile, residente a San Benedetto del Tronto, con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992: ma nulla di tutto ciò è avvenuto.

Orbene, premesso che la tutela cautelare, ex art. 700 c.p.c., va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta e provata sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.



E' evidentissimo, infatti, il danno grave ed irreparabile subito dal ricorrente, quale disabile, residente a San Benedetto del Tronto, con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992: il *periculum* è ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza del ricorrente, San Benedetto del Tronto, e la sede di assegnazione, Fermo, alla data odierna assegnato all'I.T.T. Montani di Fermo, in cui presta servizio sin dal 01.09.2017, ma attualmente in congedo per malattia, che costringerebbe il medesimo ad un lungo viaggio in auto, di circa un ora, con effetto devastante sul suo fisico, essendo invalido al 100% e non potendo guidare per più di un quarto d'ora di seguito, salvo aggravare il suo stato di grave menomazione fisica, con gravi ripercussioni sullo stato psichico, soprattutto, a causa del protrarsi nel tempo di tale situazione di sofferenza (il dover ripetere per mesi la stressante e faticosa guida giornaliera dell'autoveicolo, oltre il limite consentitogli dal suo stato di salute e di disabilità).

Pertanto, nel caso in esame, sussistono sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio, di cui all'articolo 700 c.p.c.

Inoltre occorre evidenziare che il diritto vantato dal ricorrente, non ha carattere, in questa sede, esclusivamente di natura patrimoniale, ma attiene anche e soprattutto alla sfera personale, sotto l'aspetto fisico e psicologico, e professionale ed alla dignità, enormemente compromesse nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà e sofferenze di carattere fisico e psichico a cui il ricorrente andrebbe incontro (in quanto è attualmente in congedo per malattia), dovendo affrontare quotidianamente, viaggi faticosissimi, per il suo stato di salute, a causa dell'illegittima destinazione.

Nel caso prospettato la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente", an-



che in considerazione del fatto che, essendo il ricorrente professore dichiarato soprannumerario, è soggetto alle procedure di mobilità, dovendo presentare, con cadenza annuale, domanda di trasferimento condizionata, con rischio, per i prossimi anni, di vedere confermata l'attuale illegittima destinazione se non essere ulteriormente trasferito a sedi scolastiche di ambiti ben più lontani da quello di attuale destinazione.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumeto la ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

**c) la richiesta di emissione *inaudita altera parte* del richiesto provvedimento cautelare**

Sussistono, certamente, i presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento *inaudita altera parte* poiché la tutela delle situazioni sostanziali rappresentate nella descrizione del *periculum in mora* non può essere postergata neppure all'udienza di trattazione.

Si chiede pertanto che l'Ill. mo Tribunale di Fermo, Magistratura del Lavoro, quale Giudice del Lavoro adito Voglia emettere decreto *inaudita altera parte* di sospensione del provvedimento impugnato, adottando ogni consequenziale opportuno provvedimento nei confronti del ricorrente.

Pertanto, per i suddetti motivi di fatto e di diritto, nelle more della definizione nel merito del giudizio, il ricorrente Professor Tucci Victorugo

**chiede**

all'Ill. mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti, in via cautelare ed urgente, di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierno ricorrente, in particolare il trasferimento d'ufficio del Professor Tucci Victorugo dall'Ambito Territoriale



0004, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede il ricorrente, della Regione Marche, all'Ambito Territoriale 0005 della Regione Marche, attuato dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, che comprende la provincia di Fermo, relativo all'anno scolastico 2017-2018, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2017/2018" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 20.07.2017, Protocollo N° 2118, e, per l'effetto:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento all'Ambito Territoriale 0004, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede il medesimo, della Regione Marche, e, conseguentemente, ordinare in via d'urgenza il trasferimento immediato del ricorrente, per l'anno scolastico 2017-18, nell'Ambito Territoriale 0004, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede il medesimo, della Regione Marche, secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad esso spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda cautelare spiegata ed assegnarlo alla sede disponibile dell'istituto I.T.E.T. di Grottammare, territorialmente contiguo a San Benedetto del Tronto ove risiede il medesimo, dove lo stesso già prestava servizio fino all'anno scolastico precedente, sede poi assegnata, a seguito di domanda di utilizzazione, al Professor Tassi Roberto, o ad altra sede tra quelle indicate nella domanda.

**Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai controinteressati ex art 151 c.p.c.**

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa, il presente ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che avendo partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2017-18 po-



trebbero vedere mutata la propria posizione a seguito dell'eventuale accoglimento dello stesso.

Tuttavia, per il ricorrente risulta impossibile acquisire le informazioni relative agli indirizzi di tutti i docenti individuati ed individuabili quali potenziali controinteressati nonché determinare con esattezza tutti i docenti che, effettivamente, potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario all'annullamento dell'atto impugnato.

Conseguentemente, per la difesa del ricorrente risulta impossibile procedere con la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie.

Alla luce di quanto sopra, si rileva che l'art. 151 c.p.c. conferisce, com'è noto, all'adito Ill.mo Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo *“quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano *“tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Vedasi Cass. Civ., Sez. II, n° 13868/02; Cass. Civ., n° 3286/06; Cass. Civ., n° 4319/03), facendo presente altresì che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per il ricorrente, non appare comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non potendo *“ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”* (Vedasi Cons. Stato, Sez. IV, n° 106 del 19.02.1990 richiamata da TAR Napoli, Sez. V, n° 6249 del 21.06.2007-22.06.2007).



Di contro, il sito istituzionale del M.I.U.R. risulta costantemente seguito da tutti i docenti inseriti negli elenchi della mobilità e dei trasferimenti per l'anno scolastico 2017-18 poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Ebbene, considerato il ricorso sempre più frequente da parte dei Giudici allo strumento della pubblicazione sui siti dell'Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami e tenuto conto che, nel caso di specie, detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, la difesa del ricorrente chiede espressamente di essere autorizzata a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del M.I.U.R. (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati, cioè l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche (www.marche.istruzione.it), e l'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo (www.uspascalipiceno.it).

**Premesso** quanto precede in fatto ed in diritto, il Professor Tucci Victorugo, come sopra rappresentato e difeso,

**chiede**

che il Tribunale di Fermo, Magistratura del Lavoro, quale Giudice del Lavoro:  
 - in via preliminare e d'urgenza, accolga la spiegata domanda cautelare di disapplicazione, sospensione o annullamento degli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierno ricorrente, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2017/2018" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 20.07.2017, Protocollo N° 2118, e di trasferimento immediato del ricorrente, per l'anno scolastico 2017-18, nell'Ambito Territoriale 0004, nel cui ambito è ricompreso il Co-



mune di San Benedetto del Tronto ove risiede il medesimo, della Regione Marche, ed assegnarlo alla sede disponibile dell'istituto I.T.E.T. di Grottammare, territorialmente contiguo a San Benedetto del Tronto ove risiede il medesimo, dove lo stesso già prestava servizio fino all'anno scolastico precedente, sede poi assegnata, a seguito di domanda di utilizzazione, al Professor Tassi Roberto, o ad altra sede tra quelle indicate nella domanda;

- nel merito, voglia fissare l'udienza di discussione innanzi a sé ai sensi dell'art. 415 e segg. c.p.c, assegnando il termine per la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, e contestualmente rivolge formale invito ai convenuti **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro Pro-tempore, che ha sede a Roma, Viale Trastevere n° 76 (C.F. 80185250588), **l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che ha sede in Ancona, Via XXV Aprile n° 19 (C.F. 80007610423), **l'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che ha sede in Ascoli Piceno, Via D. Angelini n° 22 (C.F. 80004730448), tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Ancona alla Piazza Cavour n° 29, sopra generalizzati, ed a **tutti i docenti partecipanti alla procedura straordinaria di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2017/18**, a costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 416 c.p.c., e cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza, per non incorrere nelle decadenze previste dalla legge, con l'espresso avvertimento che, in difetto, si procederà in loro contumacia, a ché, salvo precisazioni e/o modificazioni consentite, siano accolte le seguenti

### **conclusioni**

**“Contrariis reiectis**, il Tribunale di Fermo, Magistratura del Lavoro, quale Giudice del Lavoro:

**1)- accerti e dichiari** che il trasferimento d'ufficio del Professor Tucci Victorugo dall'Ambito Territoriale 0004, nel cui ambito è ricompreso il Comune di



San Benedetto del Tronto ove risiede il ricorrente, della Regione Marche, e, specificatamente, dall'istituto I.T.E.T. di Grottammare, all'Ambito Territoriale 0005 della Regione Marche, attuato dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, che comprende la provincia di Fermo, e, specificatamente all'istituto I.T.T. Montani di Fermo, relativo all'anno scolastico 2017-2018, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2017/2018" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 20.07.2017, Protocollo N° 2118 è illegittimo, perché infondato in fatto ed in diritto, in quanto:

- è stato disposto in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ex art. 2103 c.c. e, comunque, in totale assenza di motivazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo;

- al ricorrente Professor Tucci Victorugo non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento nell'Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede o il contiguo Comune di Grottammare o altra sede tra quelle indicate nella domanda, all'interno della provincia di Ascoli Piceno, tipologia di posto comune, già di titolarità del medesimo sin dall'anno scolastico 2009-2010, e, specificatamente, l'istituto I.T.E.T. di Grottammare, come indicato anche negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2015/2016" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 16.06.2015, Protocollo N° 1870, come espressamente richiesto dal ricorrente medesimo nella domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2017-2018, in virtù dei titoli di preferenza ex art. 13 C.C.N.L. dell'11.04.2017, capo III), n° 1, ex art. 21 legge n° 104 del



1992, quale disabile, residente a San Benedetto del Tronto, con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992, dallo stesso indicato in domanda quale ambito delle sedi preferite;

- è stato disposto in aperta violazione dell'art. 33, comma 6 legge n° 104 del 1992, secondo il quale *“La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ... ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”*, in considerazione del fatto che il medesimo Professor Tucci Victorugo non avesse espresso alcuna volontà al proprio trasferimento nella predetta domanda di mobilità presentata per l'anno scolastico 2017-2018;

- è stato disposto nonostante lo stesso avesse, espressamente, indicato nella domanda, nella sezione relativa al sistema delle precedenza, di essere un disabile ex art. 21 legge n° 104 del 1992, con grado di invalidità al 100%, portatore di Handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n° 104 del 1992, allegando la relativa documentazione e certificazione medica ed indicando quale provincia di destinazione quella di Ascoli Piceno, all'interno della quale vi è il Comune San Benedetto del Tronto, sua residenza anagrafica e nonostante fosse disponibile la sede dell'istituto I.T.E.T. di Grottammare, dove lo stesso già prestava servizio fino all'anno scolastico precedente, sede poi assegnata, a seguito di domanda di utilizzazione, al Professor Tassi Roberto;

**2)- per l'effetto, revochi, annulli, dichiari la disapplicazione o, comunque, dichiari inefficace,** nei confronti del Professor Tucci Victorugo, il provvedimento di trasferimento d'ufficio del medesimo dall'Ambito Territoriale 0004, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede il ricorrente, della Regione Marche, all'Ambito Territoriale 0005 della Regione Marche, attuato dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, che comprende la provincia di Fermo e, specificatamente all'istituto I.T.T.



Montani di Fermo, relativo all'anno scolastico 2017-2018, come indicato negli elenchi "dei trasferimenti provinciali, interprovinciali e passaggi dei docenti di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado - anno scolastico 2017/2018" dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, pubblicati in data 20.07.2017, Protocollo N° 2118, **accertando e dichiarando** il diritto del Professor Tucci Victorugo, per effetto della suesposta revoca, annullamento, disapplicazione o declaratoria di inefficacia, ad essere trasferito, per i titoli di preferenza ex art. 13 C.C.N.L. dell'11.04.2017, capo III), n° 1, ex art. 21 legge n° 104 del 1992, indicati nella superiore esposizione di fatto e di diritto, all'Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto, ove risiede il ricorrente, o il contiguo Comune di Grottammare, ove il medesimo già prestava servizio all'istituto I.T.E.T. di Grottammare;

3)- **conseguentemente, condanni** i convenuti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, l'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, a disporre il trasferimento del Professor Tucci Victorugo, per i titoli di preferenza ex art. 13 C.C.N.L. dell'11.04.2017, capo III), n° 1, ex art. 21 legge n° 104 del 1992, indicati nella superiore esposizione di fatto e di diritto, all'Ambito Territoriale 0004 della Regione Marche, nel cui ambito è ricompreso il Comune di San Benedetto del Tronto ove risiede il ricorrente, secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad esso spettante ed assegnarlo alla sede disponibile dell'istituto I.T.E.T. di Grottammare, dove lo stesso già prestava servizio fino all'anno scolastico precedente, sede poi assegnata, a seguito di domanda di utilizzazione, al Professor Tassi Roberto o ad altra sede disponibile tra quelle indicate dal ricorrente nella domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2017-2018;



4)- conseguentemente, condanni i convenuti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, l'Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, al pagamento di spese e compensi difensivi legali di lite da distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.

*Ai sensi dell'art.9 della legge 28.12.2001 n°488 si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.*

**In linea istruttoria:**

1)- si producono i 29 documenti indicati nella superiore esposizione dei fatti.

**Indicazione di cui agli art. 176 e 183 c.p.c.**

I sottoscritti difensori indicano il n° 0735/82065 di fax, cui dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nel corso del processo, nonché i seguenti indirizzi di

**P.E.C.:**

**avv.erasmo.nicola.esposto@postecert.it**

**avv.fabio.esposto@pec.it**

San Benedetto del Tronto 28.02.2018

**Avv. Erasmo Nicola Esposto**

**Avv. Fabio Esposto**

